



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 7/CSAT del 21 giugno 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CSAT (2020/2021)

Si dà atto che la Corte Sportiva Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 21 giugno 2021,

ha adottato la seguente decisione:

DISPOSITIVO E DECISIONE

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente), Avv. Salvatore Cerbone, Avv. Raffaele Cangiano.

Reclamo proposto da ASD Puteolana 1909, in riferimento al C.U. n. 46 del 3/6/2021

Gara: ASD Puteolana vs ARCI UISP Scampia del 30/05/2021 Coppa Under 17 – girone E

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue.

La Società ASD Puteolana 1909 reclama avverso il provvedimento del GST, pubblicato sul CU 46 del 3/6/2021, con cui è stata inflitta la sanzione dell'inibizione del dirigente Gennaro Fiore, della squalifica di diversi calciatori, nonché l'ammenda di 220 euro per la società reclamante.

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente si duole dell'eccesso di protagonismo del direttore di gara e chiede che la Corte disponga un confronto in contraddittorio con l'arbitro, nonché l'annullamento dell'ammenda a carico della società.

All'udienza del 21 giugno 2021, è stato sentito il Sig. Giuseppe Ammaturo, delegato del Presidente della Società reclamante, che si è riportato al reclamo, precisando che esso è rivolto principalmente a tutelare l'immagine della società e l'onorabilità del dirigente Gennaro Fiore, che si è sempre distinto per correttezza nei tanti anni dedicati al calcio giovanile. Si insiste quindi per l'annullamento dell'ammenda irrogata alla società e si chiede la riforma della sanzione dell'inibizione al dirigente Fiore.

Il reclamo è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile rispetto alla richiesta di riforma della sanzione dell'inibizione inflitta al dirigente Fiore avanzata per la prima volta in udienza e non formalizzata nel reclamo ove, per contro, si legge: "chiediamo l'annullamento dell'ammenda a carico della società...". Tale richiesta è dunque inammissibile perché intempestiva.

Quanto all'unico *petitum* del reclamo, vale a dire, l'annullamento della sanzione inflitta alla società, preme rammentare che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 61, C.G.S. (norma del Codice del 2019 che ha soppiantato l'omologa disposizione contenuta nel vecchio art. 35, comma 11) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici.

In ragione di ciò, la CSAT ritiene che il reclamo sia infondato e, per l'effetto, vada rigettato: gli atti ufficiali della gara (referto arbitrale e il supplemento di rapporto) confermano infatti che i comportamenti oggetto di contestazione si svolsero così come descritti nel provvedimento del GST. Non consentono, invece, di pervenire a diverso giudizio le deduzioni difensive della società reclamante, né le dichiarazioni rese dal delegato in sede di audizione,

PQM

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

**di rigettare il reclamo proposto da ASD Puteolana 1909, disponendo l'incameramento della
tassa di reclamo ovvero l'addebito della stessa sul conto della reclamante, ove non versata.**

Così deciso in Napoli, il 21 giugno 20201

**IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Frojo**

Pubblicato in NAPOLI il 21 giugno 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**